



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 265/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, P. RASO, G. GELARDI, F.

MANCUSO, G. MATTIANI recante:

"Università Popolari: provvedimenti per la promozione culturale di persone
adulte ed anziane"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/1/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/1/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 265/XII pag. 3
"Università Popolari: provvedimenti per la promozione culturale di persone adulte ed anziane"

Normativa citata

Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 (agg. 42-2019) pag. 15
"Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (art. 3) pag. 20
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 22
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, comma 55) pag. 61
"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."


Normativa comparata

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14 - Puglia pag. 89
"Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età"

Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2022, n. 892 - Puglia pag. 93
"Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell'istruzione - Variazione di Bilancio compensativa e Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese"

Regolamento regionale del 25 luglio 2018, n. 8 - Puglia pag. 104
"Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002,n.14"

Legge regionale 2 aprile 2007, n. 4 - Lazio pag. 111
"Disciplina delle università popolari"



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale *“Lega Salvini Calabria”*

Pietro Santo MOLINARO

**“Università Popolari: provvedimenti per la promozione culturale
di persone adulte ed anziane”**

Firmato:

Pietro Santo Molinaro

Pietro Raso

Giuseppe Gelardi

Filippo Mancuso

Giuseppe Mattiani



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di favorire e sostenere l'attività delle Università Popolari o meglio conosciute della Terza Età'. Lo scopo della regione è di fornire a quelle attività ed organizzazioni in grado di promuovere la cultura tra le persone anziane un utile supporto al fine di incentivare la socializzazione di quella parte di popolazione anziana attraverso l'apprendimento e la formazione permanente. Una componente essenziale per il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone, parte essenziale di un invecchiamento attivo. Le Università Popolari, presenti ormai su tutto il territorio nazionale, sono una conclamata realtà che promuove e diffonde una cultura accademica in soggetti anziani che, nel loro percorso di vita a causa di difficoltà varie, non sono riusciti a soddisfare le proprie sane ambizioni. Infatti, esiste un legame positivo tra l'invecchiare in maniera attiva e i benefici sulla salute fisica e psicologica, inclusa la percezione di una maggiore qualità e soddisfazione della vita. L'obiettivo principale è quello di integrare gli anziani all'interno del tessuto sociale permettendogli di imparare e di rafforzare le loro conoscenze attraverso dei corsi specifici. Tangibili sono gli effetti positivi sugli individui, in quanto un invecchiamento attivo attraverso le università popolari può e deve essere considerato come strumento di prevenzione per aspirare ad un'anzianità in piena salute e sicuramente un concetto che non riguarda soltanto la sfera individuale, in quanto i suoi benefici sono evidenti anche per la società nel suo complesso. La Regione Calabria si è già dotata di strumenti legislativi di riferimento su cui il presente testo poggia solide basi nella realizzazione dell'articolato proposto. In particolare la L.r. n. 12 del 2018, aggiornata con la L.r. n. 42 del 2019, che sancisce e disciplina l'*apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita* (art. 7), nonché individua i percorsi regionali attraverso cui incentivare la formazione, la socializzazione e



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

l'apprendimento tra gli anziani (art. 8 comm. 1). Il sostegno alle attività finalizzate alla diffusione, dell'istruzione e della formazione permanente per gli anziani, nella Regione Calabria riveste anche un ruolo importante per la sicurezza sociale ed il coordinamento all'interno di una comunità in continua evoluzione, attribuendo un valore fondamentale alla terza età. Ecco, quindi, come cultura, formazione ed istruzione permanente divengono strumenti funzionali per la socializzazione e la valorizzazione intellettuale dei soggetti della terza età e che assumono un ruolo necessario alla maturità sociale, lavorativa e morale, delle proprie comunità. A supporto di questo progetto regionale, soprattutto per quel che riguarda aspetti organizzativi e realizzativi, è già attivo un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e le Federazioni Sindacali Confederali dei Pensionati siglato il 2 novembre del 2016, con l'intento di assicurare *attraverso politiche condivise ed azioni concertate un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana*, uno strumento normativo a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo in Calabria. Un riconoscimento all'importanza che le Università Popolari rivestono nel non facile rapporto fra le diverse generazioni. Un dialogo fondamentale con lo scopo di ottenere sinergie eccellenti utili alla costruzione di un futuro solido che sappia coniugare il nuovo ed il vissuto in maniera efficace, necessario per affrontare nuove sfide al riparo da vecchi errori. L'emergenza educativa ha bisogno di un impegno e di un contributo intellettuale da parte di tutti, soprattutto di coloro che la vita l'hanno affrontata e che il ripetersi di errori storici può essere ridotto con dedizione e passione, virtù umane che solo l'esperienza può fornire. Non è trascurabile neanche un elemento demografico negativo che caratterizza soprattutto la nostra regione, dove un invecchiamento costante sovrasta una natalità sempre più ridotta. È proprio la fascia sociale della terza età che è in costante crescita ed è su di essa che dobbiamo cominciare a rafforzare attenzioni e funzioni, consapevoli della risorsa che rappresenta per la crescita

"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

e lo sviluppo dei nostri territori. Un contributo in termini di generosità, vivacità, entusiasmo e partecipazione attiva alla vita familiare e sociale, economica e del tempo libero, una fetta di popolazione calabrese che chiede solo di essere utilizzata nel progetto Calabria, offrendo la propria ricchezza a costo zero. Ecco la necessità di offrire e fornire spazi funzionali all'arricchimento culturale ed alla formazione permanente della terza età supportando le Università Popolari nelle loro attività accademiche e del tempo libero, non trascurando l'azione di socializzazione continua. Interventi a favore delle nostre comunità regionali che trovano solidità costituzionale negli artt. 3 e 118, della nostra Carta Fondamentale, e nella legislatura nazionale vigente, art. 4 comma 55 della L. 92/2012 e la L. 328/2000. Troviamo giusta normativa anche a livello europeo, dove l'art. 25 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 18/12/2000, stabilisce chiaramente i *diritti degli anziani*. In conclusione, un invecchiamento attivo che potenzialmente è in grado di offrire un prolungato apporto produttivo da parte delle persone anziane nelle nostre comunità e, al contempo, può aiutare a contenere la spesa per servizi sociosanitari e consumo di farmaci, con ricadute positive per tutti i settori. Una proposta che mira a legittimare un percorso umano e sociale che non può prescindere dal programma di sviluppo e crescita che la nostra regione ha messo in campo con la legislatura corrente, individuando nelle risorse umane e nelle loro capacità acquisite nel tempo, un indispensabile volano per le generazioni presenti e future, chiamate a migliorare sempre più il benessere socio-economico della nostra amata terra.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le finalità, in quanto la Regione Calabria riconosce alle Università popolari il compito di diffusione della cultura per i cittadini calabresi adulti e anziani, e definisce Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro. L'art. 2 indica gli interventi di supporto che nell'ambito della propria attività di programmazione le Università popolari possono ricevere dalla Regione e dagli enti locali. L'art. 3 definisce l'istituzione dell'Albo regionale delle Università popolari presso il dipartimento di competenza regionale e indica i requisiti previsti dalla norma di legge. L'art. 4 indica le azioni che determinano la promozione e le attività culturali quali risultati previsti dal testo di legge e ne indica le caratteristiche. L'art. 5 specifica la particolarità dei corsi, la funzione e le modalità di iscrizione agli stessi, precisando il non valore legale dei titoli conseguiti. L'art. 6 stabilisce l'invarianza finanziaria dall'applicazione delle norme contenute nel presente testo di legge. L'art. 7 sancisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 6 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale, non prevede alcuna azione economica e finanziaria.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “ Università Popolari: provvedimenti per la promozione culturale di persone adulte ed anziane ”

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che stabilisce le finalità della legge	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

2	Norma ordinamentale che indica gli interventi di supporto	//	//	//
3	Norma istitutiva albo regionale	//	//	//
4	Norma ordinamentale di programmazione	//	//	//
5	Norma di programmazione	//	//	//
6	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
7	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:


- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”


“Università Popolari: provvedimenti per la promozione culturale di persone adulte ed anziane”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce alle Università popolari e della terza età un ruolo di particolare rilevanza per una ulteriore crescita culturale, attraverso percorsi formativi e di riscoperta delle tradizioni, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini calabresi adulti e anziani e per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l'interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

2. La Regione Calabria definisce Università popolari e della terza età le associazioni di promozione sociale, pubbliche e private, che rivolgono la propria attività di utilità sociale, con intento di solidarietà e di partecipazione, agli aderenti o a terzi, ad esclusione di quelli che hanno come fine solo la tutela d'interessi economici o di categoria dei propri associati. Devono obbligatoriamente costituirsi con atto scritto e nello statuto devono essere espressamente indicati alcuni elementi previsti dall'art. 3 della legge 383/2000. Sono comprese le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Art. 2

(Interventi di supporto)

1. La Regione Calabria favorisce e stabilisce che, nell'ambito della propria attività di programmazione e per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività, le Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1, possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione e dagli enti locali. Tali supporti consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;
- b) nella concessione di contributi finanziari.

Art. 3

(Albo regionale Università popolari)


1. Presso il dipartimento regionale Istruzione e Cultura è istituito apposito Albo delle Università popolari e della terza età, comunque denominate, che periodicamente verifica il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4

(Promozione culturale ed attività collaterali)

1. I corsi promossi dalle Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni, seminari e laboratori nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera d).
2. I suddetti corsi possono prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali con le seguenti finalità:

"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

- a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero, benessere psicofisico e studio dell'alimentazione;
- b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse, scienze, ecologia ambientale e letteratura;
- c) studio della realtà storica, socio-economica, culture di altri paesi e religioni, artistico-monumentale della Calabria, pittura, scultura, architettura, musica, teatro, cinema;
- d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale, studi filosofici.

3. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse.

Art. 5

(Iscrizione e frequenza)

1. L'iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L'accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle

**"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova
Reggio Calabria**



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.

3. Per l'accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.
4. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi indicati, la giunta regionale non prevede ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
(BURC n. 51 del 17 maggio 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:
28 dicembre 2018, n. 53; 25 novembre 2019, n. 42)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenire la loro non autosufficienza, attua azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione riconosce e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane.
3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare come risorsa. A tale scopo, promuove politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine di consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria, pensionati, con almeno sessanta anni di età.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Art. 3
(Attuazione degli obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti della programmazione generale. La Regione, in particolare, integra e coordina i programmi e gli strumenti settoriali al fine di realizzare una politica organica in favore della popolazione anziana, valorizzando, a questo scopo, l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. La Regione, inoltre, promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse aree di intervento.
2. La programmazione degli interventi a ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, mira a consentire il perseguimento degli obiettivi di integrazione delle persone adulte e anziane. La Giunta regionale, attraverso un programma triennale, definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuando le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione da parte degli organi regionali. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di zona.
3. Per la programmazione degli interventi, la Regione si avvale della collaborazione dei comuni, coinvolgendo anche enti, associazioni e soggetti che, ai sensi della presente legge, operano a favore delle persone anziane.
4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria in attuazione della legge 328/2000), il quale si coordina con la programmazione socio-sanitaria e, quindi, con il Piano sociale regionale vigente.

5. Il programma triennale è predisposto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, in coordinamento con i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente competenti. Con il contributo della Conferenza permanente di cui all'articolo 11, sono predisposti piani attuativi annuali, che vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:
- a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai distretti sanitari e socio-assistenziali;
 - b) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
 - c) le istituzioni scolastiche e universitarie, comprese le università del volontariato e della terza età;
 - d) *le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciute e debitamente autorizzate dalla Regione Calabria.*¹

Art. 5
(Proposte dei soggetti attuatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i progetti attraverso il loro inserimento in appositi protocolli, che vengono resi operativi nell'ambito dei Piani di zona.
2. La Regione riconosce il ruolo primario della famiglia nel sostegno alle persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto, anche in modo integrato, al fine di consentire il mantenimento della persona anziana in un contesto domiciliare che le garantisca affetti e qualità della vita.

Art. 6
(Attività sociali e qualità della vita)

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.
2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:
 - a) scuola e cultura: *attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le² biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;*
 - b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e

¹ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 42.

² L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, sostituisce le parole: "sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle" con le parole "attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le".

- abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, *attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali*³;
- c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.
3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:
- a) incontri formativi;
- b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;
- c) inclusione sociale attiva.
4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7 (*Incontri formativi*)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita, quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare, favorisce incontri formativi sulle seguenti tematiche:
- a) stili di vita, sana e corretta alimentazione;
- b) sostegno e promozione della salute mediante campagne da diffondere direttamente nei territori;
- c) educazione motoria, fisica, psicofisica e di autostima;
- d) educazione alla medicina di genere;
- e) educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;
- f) educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;
- g) educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di truffe e furti;
- h) educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

Art. 8 (*Percorsi regionali*)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:
- a) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;
- b) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi e i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.
2. Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di:
- a) percorsi della cultura, da realizzarsi mediante manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali, promozione, anche nelle scuole e nelle università, della cultura della legalità e delle istituzioni;

³ **L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 28 dicembre 2018, n. 53, sostituisce le parole "sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici" con le parole "attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali".**

- b) percorsi della memoria, da concretarsi con la promozione, anche nelle scuole e nelle università, dei luoghi della memoria nella Regione, nel Paese, in Europa;
- c) percorsi del territorio, da attuarsi anche nelle scuole e nelle università, volti a valorizzare il paesaggio e l'ambiente della regione anche sotto il profilo storico e archeologico;
- d) turismo sociale, da realizzarsi attraverso la promozione e il sostegno delle opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri paesi dell'Unione europea.

Art. 9

(Percorsi per l'inclusione sociale attiva)

1. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:
 - a) servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare avanzati, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di vicinato e di supporto alle famiglie in difficoltà o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e finalizzati all'inclusione attiva;
 - b) servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con autonomia limitata;
 - c) progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché forme e percorsi per l'abitare solidale intergenerazionale e interculturale.
2. La Regione, altresì, supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi adatti alla socializzazione.

Art. 10

(Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma operativo sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.
3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i centri di servizio per il volontariato, l'Ufficio scolastico regionale, le università calabresi, le università della terza età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura del Programma di cui al comma 1, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge, che definisce le modalità, le azioni e le risorse con cui i dipartimenti dell'amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
6. All'assessore regionale competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi dipartimenti regionali interessati. Il

tavolo predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 11

(Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati)

1. La Regione istituisce la Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati. La Conferenza permanente assicura, attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti con interventi mirati alla tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
2. L'attività della Conferenza permanente ha il fine di individuare e condividere le soluzioni alle problematiche riguardanti la terza età relative a sanità e qualità della vita, inclusione sociale e povertà, trasporti, mobilità e servizi, sicurezza, rischio abitativo, qualità sociale con particolare interesse per le aree interne, bisogni degli anziani in Calabria.
3. La Regione, attraverso l'assessore alle politiche sociali, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme efficaci di collaborazione e coordinamento, oltre che di raccordo degli altri assessorati competenti, anche tramite il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
4. La Conferenza permanente è composta dall' assessore regionale alle politiche sociali, da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali.
5. La partecipazione alla Conferenza permanente è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7 e 8, quantificati complessivamente in 100.000,00 euro annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018/2020, il cui stanziamento, per le annualità 2018-2020, viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2020, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020 e allocate alla missione 12, Programma 10 - U.12.10 - del bilancio regionale 2018/2020 e successivi, per un importo di 600.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2018-2020.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE 7 dicembre 2000 , n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Vigente al : 14-6-2013

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di

cui all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

LEGGE 8 novembre 2000 , n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vigente al : 29-1-2024

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali e finalità)

- 1.** La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- 2.** Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste

dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2

(Diritto alle prestazioni).

- 1.** Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2.** Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 3.** I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- 4.** I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
- 5.** Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3

Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

- 1.** La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
- 2.** Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
- 3.** Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
- 4.** Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
- 5.** Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5

(Ruolo del terzo settore).

- 1.** Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
- 2.** Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
- 3.** Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
- 4.** Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E

SERVIZI SOCIALI

Art. 6

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la

reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8

(Funzioni delle regioni)

- 1.** Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
- 2.** Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
- 3.** Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato

delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a

quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità

di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10

(Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle

IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della

programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E

SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a

cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (3) (5) **((6))**

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

Art. 15

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

- 1.** Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
 - 2.** Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
 - 3.** Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
 - 4.** Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi.
- Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i

tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16

(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

- b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
- e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche

normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA

INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18

(Piano nazionale e piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predisporre ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere

a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20

Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.(1) **((2))**

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013."

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Art. 21**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))**

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22

(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con

particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31

dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino
degli emolumenti economici
assistenziali

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))

Art. 24

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze,

anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Istituzione della Commissione di indagine
sulla esclusione sociale)

- 1.** E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".
- 2.** La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
- 3.** Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28

(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7

miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30

(Abrogazioni)

- 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2.** Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)

Vigente al : 29-1-2024

Art. 4

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

- 1.** Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
- 2.** I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. (18) (25) **((29))**
- 3.** Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

- 4.** L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
- 5.** A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
- 6.** In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
- 7.** Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
- 7-bis.** Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
- 7-ter.** Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
- Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
- 8.** In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
- 9.** Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al

comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione.

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (14)

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. (14)

19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della

condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21. (14)

20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. (14)

21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. (14)

22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. (14)

23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (14)

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche

alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile. (14)

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio **((, anche in caso di morte perinatale))**, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; (15) (17) (21) (23)

((25))

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per

l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. (15)

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26:

- a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24;
- b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esonerati, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esonerati, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sopresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità.

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,»;

b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».

33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con

formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;

b) all'articolo 3, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99;

2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;

3) la lettera

d) è sostituita dalla seguente:

«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

- 35.** Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
- 36.** Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35, con le modalità definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
- 37.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 38.** Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
- 39.** Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
- 40.** Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del

reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.(13)

41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. (13) (20)

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. (13) (20)

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati. (13)

44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. (13)

45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. (13))

46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato.

47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;

c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;

e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.

51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le

parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti. (5)

52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi

produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;

d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;
- b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;
- c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
- d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;
- f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
- g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, è

considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

62. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla

responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di

euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;

b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.

71. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.

74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha

esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012. (6)

77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Severino

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Fermo quanto previsto

dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato".

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 26, comma 8) l'abrogazione dei commi da 17 a 23-bis del presente articolo a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. medesimo.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 205) che "Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013".

- (con l'art. 1, comma 282) che "Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative".

- (con l'art. 1, comma 283) che "Ai medesimi fini di cui al comma 282, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici".

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 354) che "L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 160) che "Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il Decreto 10 aprile 2018 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le previsioni di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non trovano più applicazione".

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 354) che "L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per gli anni 2018 e 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

AGGIORNAMENTO (23)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 354) che "L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di

un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 160) che "Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2023 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni".

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 354) che "L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 160) che "Al fine di fornire

misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2026 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni".



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2002

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 14

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età .

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l'interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 2

(Forme di sostegno)

1. Per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle Comunità Montane. Tali supporti consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;
- b) nella concessione di contributi finanziari.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. La regione può erogare contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1.
2. Per accedere ai contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati devono:
 - a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
 - b) essere regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all'articolo 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti, che operano nel settore con caratteristiche di universitariet  per iniziative e metodi;
 - c) operare senza fini di lucro e perseguire finalit  esclusivamente culturali nell'interesse della generalit  dei cittadini;
 - d) svolgere gi  da almeno due anni una regolare attivit , costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attivit  parallele della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore;
 - e) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attivit .
3. La Regione istituisce apposito Albo delle Universit  popolari e della terza et , comunque denominate, e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4

(Attivit  didattica e culturale)

1. I corsi promossi dalle Universit  popolari e della terza et  devono prevedere cicli di lezioni, seminari e laboratori nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I suddetti corsi possono prevedere anche la realizzazione di altre attivit  culturali collegate o collaterali con le seguenti finalit :
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realt  storica, socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale.
3. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attivit  a carattere ricreativo e associativo pu  essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attivit  promosse.

Art. 5

(Accesso e partecipazione ai corsi)

1. L'iscrizione e la frequenza dei corsi delle Universit  popolari e della terza et  sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L'accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attivit  collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Universit  possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.
3. Per l'accesso e la partecipazione ai corsi non   necessario il possesso di alcun titolo di studio.

~~4. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.~~

Art. 6

(Ammissione ai contributi regionali)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:

- a) programma dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di spesa;
- b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso;
- c) consuntivo finanziario;
- d) indicazione delle rette individuali dei frequentanti;
- e) indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l'elenco delle cariche sociali;
- f) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative.

Art. 7

(Natura dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

Art. 8

(Destinazione dei contributi)

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l'erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 6 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede mediante riduzione pari ad euro 51.642,00 della autorizzazione di spesa di cui al cap. 4910, approvata con legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, da iscriversi in termini di competenza e cassa alla unità previsionale di base 6.1, capitolo di nuova istituzione epigrafato Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età .

2. Per gli esercizi finanziari futuri, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 luglio 2002

RAFFAELE FITTO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 892

Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell'istruzione - Variazione di Bilancio compensativa e Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferisce quanto segue.

Premesso che

Nell'ambito delle politiche attuate da Regione Puglia nel settore dell'istruzione, l'amministrazione regionale per il tramite della Sezione Istruzione e Università cura e coordina:

- la pianificazione e programmazione interventi in materia di diritto allo studio;
- i progetti sperimentali per la riforma e l'innovazione del sistema istruzione;
- la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente;
- la programmazione e gli interventi per il DSU e l'AFAM, finalizzati a garantire parità di accesso e successo formativo;
- i rapporti con ADISU - CURC – MIUR;
- Programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione;
- la programmazione degli interventi di edilizia universitaria;
- la valutazione di progetti e adempimenti in materia di ricerca di eccellenza;
- la gestione dell'Albo e la programmazione di interventi dell'Università della terza età;
- la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa ed offerta integrata istruzione e istruzione e formazione professionale;
- la programmazione triennale IFTS-ITS e poli tecnico professionali;
- l'attività formativa di ITS e Poli tecnico-professionali;
- il sistema integrato Banche Dati in materia di istruzione e formazione: l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica e anagrafe degli studenti - Osservatorio istruzione e formazione;
- la programmazione d'interventi di edilizia scolastica;
- la programmazione e il coordinamento degli interventi innovativi di carattere educativo e culturale di rilevanza regionale;
- la programmazione e coordinamento/interventi/iniziative per il potenziamento delle competenze, la prevenzione di dispersione scolastica, abbandono e discriminazioni;
- la promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche;
- i progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali in attuazione presso i Comuni ed i relativi protocolli d'intesa.

Tra dette politiche ricadono, in particolare, quelle destinate allo sviluppo e alla valorizzazione di istituzioni sociali tutelate da apposite leggi regionali quali le università popolari e della terza età iscritte nell'Albo regionale (Legge regionale n. 14/2002, *Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età*).

Considerato che

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) disciplina e sostiene l'*autonomia*

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e tra le forme associative espressamente tutelate rientrano le università popolari e della terza età;

- l'articolo 12 dello Statuto di Regione Puglia prevede che l'Amministrazione regionale promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980, ai sensi della Legge Regionale n. 16/1975, ha istituito il Teatro Pubblico Pugliese (da ora in poi: TPP) quale Consorzio Regionale tra Comuni, successivamente trasformato, per effetto della Legge n. 142/1990, in Ente Pubblico Economico, operante senza fini di lucro in ambito culturale ed interamente partecipato da Comuni pugliesi e da Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007, n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;

- l'art. 2 dello Statuto del TPP, approvato dall'Assemblea dei soci il 16 maggio 2017, prevede che: *"Il TPP promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali."*

Considerato, inoltre, che

Regione Puglia e TPP intendono collaborare all'interno di un accordo di cooperazione che, tra le altre cose, miri alla valorizzazione delle università popolari e della terza età iscritte nell'apposito Albo regionale. Tali istituzioni sociali, infatti, realizzano ogni anno attività di socializzazione, laboratoriali, solidaristiche e di interesse generale attraverso lo spettacolo dal vivo e nella corrente annualità 2022 sono impegnate nella celebrazione del ventennale dall'approvazione della Legge regionale n. 14/2002 in tema di *Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età* quale momento di riflessione, di analisi sul percorso svolto e di proposta sulle prospettive di crescita, anche alla luce del grave periodo pandemico che ha colpito con particolare riguardo il *target* presente negli organismi coinvolti.

Visti

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" che ha ridefinito le aree tematiche delle strutture ambidestre per assicurarne un miglior coordinamento, individuando l'area: *"Politiche del lavoro, scuola, istruzione, università, formazione professionale"* afferente al Dipartimento "Politiche del lavoro";

- il D.P.G.R. 22/2021 di adozione dell'Atto di Alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0 che tra le funzioni del Dipartimento Politiche del lavoro ha stabilito che lo stesso cura e coordina *"l'attuazione delle funzioni regionali in materia di istruzione a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione [...], la pianificazione e programmazione di interventi in materia di diritto allo studio [...], nonché progetti sperimentali per la riforma e l'innovazione del sistema di istruzione"*.

Visti, inoltre,

- l'art. 3, co. 26, D. Lgs. n. 163/2006 in tema di definizione degli organismi di diritto pubblico;
- l'art. 15, L. 241/1990 in tema di accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ed in particolare l'art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e

54282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 24-8-2022

le variazioni del bilancio di previsione relativamente a istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e alla variazione compensativa agli stanziamenti;

- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”*;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”*

Visti, infine,

- la D.G.R. del 3 maggio 2021, n. 720, *Agenda di genere della Regione Puglia. Approvazione Linee guida per la valutazione di impatto di genere. Costituzione del Gruppo di lavoro e avvio del confronto con il partenariato economico e sociale*;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 302 recante *Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*.

Preso atto che

il TPP persegue tra i propri fini istituzionali la realizzazione di iniziative coerenti agli obiettivi e alle finalità degli interventi regionali nel settore dell’istruzione, compresa la valorizzazione delle università popolari e della terza età iscritte nell’apposito Albo regionale di Puglia attraverso l’organizzazione di eventi di socializzazione, laboratoriali e culturali in grado di coinvolgere il *target* di destinatari con riguardo agli organismi coinvolti;

- è opportuno e propedeutico al buon esito delle attività da svolgere nel perseguimento dei comuni interessi sottoscrivere un Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese secondo lo Schema di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mirato a definire gli obiettivi, le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione delle previste attività.

Garanzie di riservatezza**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento prevede, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., una variazione compensativa in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come di seguito specificato:

BILANCIO AUTONOMO

CRA: 19.03 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Spesa ricorrente - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 - Spese correnti

- Variazione in **diminuzione per € 20.000,00 (E.F. 2022) dal Cap. U0911040** "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002 – Codifica ai sensi del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.: U.1.04.04.01.000.
- Variazione in **aumento per € 20.000,00 (E.F. 2022) sul Cap. U0911041** – denominato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali" – Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: U.1.04.01.02.000.

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011.

Ai successivi atti di impegno provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, lett. a), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.

1. **Di fare propria la relazione** dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale per i motivi indicati nella narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito della stessa Missione Programma Titolo al Bilancio di Previsione 2022, dell'importo di € 20.000,00, come specificato nella sezione copertura finanziaria.
5. **Di delegare** l'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, mirato a definire gli obiettivi, le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione, erogazione del rimborso spese e rendicontazione delle attività volta per volta previste.
6. **Di autorizzare** l'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, alle eventuali modifiche allo Schema di Accordo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie entro la data della sottoscrizione.
7. **Di demandare** tutti i provvedimenti successivi alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, autorizzando la stessa ad assumere i relativi adempimenti contabili.
8. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

54284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 24-8-2022

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente**La Funzionaria amministrativa: Dott.ssa Agata Rodi****La Responsabile di P.O. "Offerta formativa integrata lungo tutto l'arco della vita": Avv. Cristina Sunna****La Dirigente della Sezione "Istruzione e Università": Arch. Maria Raffaella Lamacchia**

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro Istruzione e Formazione: Avv. Silvia Pellegrini**Sottoscrizione del soggetto politico proponente****L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale: Dott. Sebastiano Leo****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA****LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale,

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione,

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di fare propria la relazione** dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale per i motivi indicati nella narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- 2. Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito della stessa Missione Programma Titolo al Bilancio di Previsione 2022, dell'importo di € 20.000,00, come specificato nella sezione Copertura finanziaria.
- 5. Di delegare** l'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, mirato a definire gli obiettivi, le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione, erogazione del rimborso spese e rendicontazione delle attività volta per volta previste.
- 6. Di autorizzare** l'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola,

Università, Formazione professionale, alle eventuali modifiche allo Schema di Accordo di cui all'Allegato A al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie entro la data della sottoscrizione.

7. **Di demandare** tutti i provvedimenti successivi alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, autorizzando la stessa ad assumere i relativi adempimenti contabili.

8. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A

SCHEMA DI

ACCORDO DI COOPERAZIONE

per

**“INTERVENTI REGIONALI DI VALORIZZAZIONE DELLE
UNIVERSITA' POPOLARI E DELLA TERZA ETA' DELLA PUGLIA E DELLE ALTRE ISTITUZIONI SOCIALI OPERANTI
NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE”**

tra

REGIONE PUGLIA

Codice Fiscale 80017210727, rappresentata dall'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Assessorato in Corso S. Sonnino, 177 - Bari

e

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Codice Fiscale 01071540726, rappresentato dal Presidente *p.t.*, Giuseppe D'Urso, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale in Via Imbriani, 67 - Bari

Visti

l'art. 3, co. 26, D. Lgs. n. 163/2006 in tema di definizione degli organismi di diritto pubblico;

l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista

la Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____ avente ad oggetto il “*Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell'istruzione*” – Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese”.

Premesso che

Nell'ambito delle politiche attuate da Regione Puglia nel campo dell'istruzione, l'amministrazione regionale per il tramite della Sezione Istruzione e Università cura e coordina:

- la pianificazione e programmazione interventi in materia di diritto allo studio;
- i progetti sperimentali per la riforma e l'innovazione del sistema istruzione;
- la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente;
- la programmazione e gli interventi per il DSU e l'AFAM, finalizzati a garantire parità di accesso e successo formativo;
- i rapporti con ADISU - CURC - MIUR. –
- Programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione;
- la programmazione degli interventi di edilizia universitaria;
- la valutazione di progetti e adempimenti in materia di ricerca di eccellenza;

1

Codice CIFRA:/SUR/DEL/2022/00030

OGGETTO: *Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell'istruzione – Variazione di Bilancio compensativa e Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.*

- la gestione dell'Albo e la programmazione interventi dell'Università della terza età;
- la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa ed offerta integrata istruzione e istruzione e formazione professionale;
- la programmazione triennale IFTS-ITS e poli tecnico professionali;
- l'attività formativa di ITS e Poli tecnico-professionali;
- il sistema integrato BD in materia di istruzione e formazione: l'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica, anagrafe degli studenti - Osservatorio istruzione e formazione;
- la programmazione d'interventi di edilizia scolastica;
- la programmazione e il coordinamento degli interventi innovativi di carattere educativo e culturale di rilevanza regionale
- la programmazione e coordinamento/interventi/iniziativa per il potenziamento delle competenze, la prevenzione di dispersione scolastica, abbandono e discriminazioni;
- la promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie storiche;
- i progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali in attuazione presso i Comuni ed i relativi protocolli d'intesa.

Tra dette politiche ricadono, in particolare, quelle destinate allo sviluppo e alla valorizzazione di istituzioni sociali tutelate da apposite leggi regionali quali: università popolari e della terza età iscritte nell'Albo regionale (Legge regionale n. 14/2002 *Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età*);

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) disciplina e sostiene *l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona* e tra le forme associative espressamente tutelate rientrano le università popolari e della terza età;

- l'art. 2 dello Statuto del Teatro Pubblico Pugliese, approvato dall'Assemblea dei soci il 16 maggio 2017, prevede che: *"Il TPP promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali."*

Considerato

Che le parti sottoscrittrici intendono collaborare all'interno di un accordo di cooperazione che, tra le altre cose, miri alla valorizzazione delle università popolari e della terza età iscritte nell'apposito Albo regionale. Tali istituzioni sociali, infatti, realizzano ogni anno attività di socializzazione, laboratoriali, solidaristiche e di interesse generale attraverso lo spettacolo dal vivo e nella corrente annualità 2022 sono impegnate nella celebrazione del ventennale dall'approvazione della Legge regionale n. 14/2002 in tema di *Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età* quale momento di riflessione, di analisi sul percorso svolto e di proposta sulle prospettive di crescita, anche alla luce del grave periodo pandemico che ha colpito con particolare riguardo il *target* presente negli organismi coinvolti.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

le parti sottoscrittrici, nelle persone del legale rappresentante con riguardo a Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia in persona dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, che ha ricevuto espresso mandato dalla Giunta regionale alla sottoscrizione ai sensi della citata Deliberazione:

CONVENGONO

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE PARTI E ACCORDO DI COOPERAZIONE

2

Codice CIFRA:/SUR/DEL/2022/00030

OGGETTO: *Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell'istruzione – Variazione di Bilancio compensativa e Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.*

Per “parti sottoscrittrici” del presente Accordo di cooperazione sono: Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Le parti sottoscrittrici del presente accordo convengono che è istituito il collegamento in cooperazione fra di loro per la realizzazione di **“INTERVENTI REGIONALI DI VALORIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA’ POPOLARI E DELLA TERZA ETA’ DELLA PUGLIA E DELLE ALTRE ISTITUZIONI SOCIALI OPERANTI NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE”**.

ART. 3 - FINALITA’

Il presente Accordo di cooperazione persegue la finalità generale di soddisfare il comune interesse alla realizzazione di interventi regionali per la valorizzazione delle università popolari e della terza età presenti in Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell’istruzione.

ART. 4 - OGGETTO

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra le parti sottoscrittrici nella realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di laboratori teatrali, eventi culturali e musicali, anche con il supporto di strumenti di registrazione audiovisivi, secondo le modalità di cui alla Scheda di interventi allegata al presente Accordo (**Allegato 1**), rivolti a: persone iscritte alle università popolari e della terza età presenti nell’Albo regionale in occasione del ventennale della L.r. 14/2022;

Lo stesso potrà essere integrato attraverso appositi *addenda* con ulteriori Schede di intervento per attività ricadenti nell’ambito delle politiche attuate da Regione Puglia nel campo dell’istruzione e con riguardo alla *mission* del TPP come richiamate nella premessa del presente Accordo.

Art. 5 – DURATA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’

Il presente Accordo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato anche attraverso appositi Addenda di cui all’art. 4.

ART. 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’

Regione Puglia coordina la programmazione e la gestione degli interventi di cui all’oggetto del presente Accordo di cooperazione organizzando le riunioni degli organismi interessati, definendo in accordo con il Teatro Pubblico Pugliese i **tempi e i modi** in cui si svolgeranno le attività; sostenendo le azioni previste attraverso il rimborso delle spese sostenute.

Teatro Pubblico Pugliese attiva e svolge i previsti laboratori ed eventi di cui all’art. 4 del presente Accordo di cooperazione in stretto coordinamento con le competenti strutture dell’Amministrazione regionale che attuano politiche nell’ambito del settore dell’istruzione.

ART. 7 – COMPITI SPECIFICI DELLE PARTI E RIMBORSO SPESE

Le parti sottoscrittrici del presente accordo, in coordinamento e collaborazione, ciascuno nel proprio ambito di elezione, ma all’interno di una visione unitaria e omogenea, assumono i seguenti compiti specifici principali, assicurando la piena cooperazione attuativa per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del presente Accordo di cooperazione.

Teatro Pubblico Pugliese si impegna a

- realizzare le attività di cui alla Scheda di intervento allegata al presente Accordo, Allegato 1, parte integrante e sostanziale dello stesso, a garantire il coinvolgimento delle università popolari e della terza età iscritte nell’Albo regionale e a promuovere i prodotti finali che verranno restituiti a seguito dello svolgimento delle attività;
- inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura delle attività, il rendiconto delle spese sostenute fino alla concorrenza dell’importo a ciascun progetto assegnato, corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte.

Regione Puglia si impegna a erogare il rimborso delle spese programmate garantendo l’anticipazione dell’80% dell’importo assegnato per ciascun intervento, da erogare a seguito della sottoscrizione del presente

3

Codice CIFRA:/SUR/DEL/2022/00030

OGGETTO: *Interventi regionali di valorizzazione delle Università popolari e della terza età della Puglia e delle altre istituzioni sociali operanti nel settore dell’istruzione – Variazione di Bilancio compensativa e Approvazione Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.*

Accordo di cooperazione; il saldo dell'importo assegnato a ciascun intervento, da erogare a seguito delle verifiche istruttorie circa la trasmissione della relazione finale ai sensi del comma precedente e presentazione dei documenti della spesa sostenuta fino alla concorrenza delle risorse previste.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rimanda all'ordinamento generale in materia di rapporti con la pubblica amministrazione.

Le parti sottoscrittrici del presente Accordo di cooperazione garantiscono, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (*Norme in materia di protezione dei dati personali*), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente Accordo.

Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

1. Scheda di intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Teatro Pubblico Pugliese

Il Presidente

Dott. Giuseppe D'Urso

Per Regione Puglia

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Dott. Sebastiano Leo

54290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 24-8-2022



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SUR	DEL	2022	30	20.06.2022

INTERVENTI REGIONALI DI VALORIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ POPOLARI E DELLA TERZA ETÀ DELLA PUGLIA
 E DELLE ALTRE ISTITUZIONI SOCIALI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE # VARIAZIONE DI BILANCIO
 COMPENSATIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E TEATRO
 PUBBLICO PUGLIESE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - PAOLINO GUARINI

Firmato digitalmente da:
 PAOLINO GUARINI
 Regione Puglia
 Firmato il 20/06/2022 12:03:17
 Serie dei certificati: 884075
 Valido dal 03/04/2020 al 03/04/2023

Firmato digitalmente da
 DR. NICOLA PALADINO
C = IT



46888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 30-7-2018

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2018, n. 8

Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1255 del 11/07/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini residenti e domiciliati in Puglia adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

Art. 3

(Definizione delle Università Popolari e della Terza Età - U.T.E.)

1. Si definiscono "Università popolari e della terza età" (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 4

(Albo Regionale delle U.T.E.)

1. L'Albo Regionale delle U.T.E. istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età) e del previgente

Regolamento Regionale n. 8 del 2004 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è conservato e mantenuto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, la quale provvede periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell'Albo e alla sua accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.

2. Possono essere iscritte all'Albo le U.T.E., comunque denominate, con sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese, dal cui Statuto e Regolamento risulti:

- a) il carattere volontaristico;
- b) la mancanza del fine di lucro;
- c) la promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane;
- d) l'ordinamento autonomo;
- e) l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

3. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede alla conservazione, all'aggiornamento dell'Albo attraverso l'iscrizione di nuove U.T.E., e la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede periodicamente alla cancellazione dall'Albo delle U.T.E per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente, nonché di quelle inattive, ovvero che non abbiano effettuato attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane per due anni consecutivi.

4. Ai fini della trasmissione delle domande di iscrizione e della permanenza nell'Albo, le U.T.E devono dotarsi di un indirizzo telematico unico (pec), da utilizzare anche al fine della richiesta dei benefici di cui alla L.R. 14/2002.

5. Le domande di iscrizione all'Albo da parte di nuove U.T.E., redatte secondo il modello (modello A1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, devono essere trasmesse dalla pec dell'U.T.E. alla pec della Sezione regionale Istruzione e Università e deve essere corredata da copia dello Statuto e Regolamento da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale una U.T.E. per ogni comune, tenuto conto dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la Regione Puglia può accreditare un numero di U.T.E. aggiuntive rispetto alla prima nella proporzione di una ogni 15.000 abitanti. In sede di istruttoria per l'iscrizione di nuove U.T.E. la Sezione regionale Istruzione e Università provvede, ai sensi del comma 3, a cancellare dall'Albo Regionale le U.T.E del medesimo comune per le quali la permanenza dei requisiti non risulta verificata positivamente, nonché quelle inattive.

6. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per richiedere la concessione di contributi finanziari di cui all'art. 3 della L.R. 14/2002.

Art. 5

(Forme di sostegno)

1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati ed usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli enti Locali.

2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/02, consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di locazione solidale simbolica, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
- b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;
- c) nella concessione di contributi finanziari.

3. L'ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa in apposito capitolo epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002" con centro di responsabilità amministrativa 62.10 - Sezione Istruzione e Università.

Art. 6**(Soggetti beneficiari)**

1. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 14/2002;
- b) disporre, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di locazione;
- c) essere iscritti all'Albo Regionale delle U.T.E. di cui all'art.4 o aver formulato richiesta di iscrizione prima del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo; in questo ultimo caso gli uffici regionali provvederanno all'iscrizione all'Albo Regionale, ove siano dimostrati i requisiti necessari ai sensi del art.4, preliminarmente della concessione del contributo.

Art. 7**(Attività didattica, culturale e ricreativa delle U.T.E)**

1. Al fine di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, le U.T.E. possono proporre, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, le seguenti tipologie di attività:

- *Corsi*: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc), della durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, tenute da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi;
- *Laboratori*: insieme di attività tecnico-pratiche (*ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc*), artistiche (*teatro, musica, ballo, canto, etc*) o a carattere ricreativo e associativo (*attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc*) della durata minima di 12 ore tenute e/o coordinate da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse;
- *Iniziativa collaterali*: iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (*conferenze, seminari, mostre, rassegne, tornei, visite guidate, etc*), organizzate dall'U.T.E. ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2002 dovranno perseguire le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;
 - e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;
 - f) attività di socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati.

2. Ai fini del conteggio della durata minima, dei *corsi* e dei *laboratori* possono essere conteggiate *attività collegate a carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

Art. 8**(Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari)**

1. La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia per le attività dell'anno accademico da iniziare, deve essere presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare e deve essere compilata attenendosi ai modelli allegati al presente regolamento, pena esclusione dalla concessione del contributo.

2. La domanda, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia Sezione Istruzione e Università deve essere redatta,

secondo il modello (modello B1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università e deve contenere:

- a) l'elenco dei *corsi*, dei *laboratori* delle *iniziative collaterali* proposti. In caso di *iniziative collaterali* organizzate in collaborazione tra più U.T.E, le stesse devono essere elencate solo dalla U.T.E promotrice e non da quelle che vi partecipano, queste ultime potranno indicare nella scheda relativa ai *corsi e/o ai laboratori* le ore destinate alla partecipazione a dette iniziative;
- b) l'indicazione delle le spese generali afferenti la gestione della U.T.E. con dettaglio dei costi previsti, in riferimento alle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l'attività didattica.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una scheda informativa circa le strutture organizzative e le cariche sociali dell'UTE, confermativa o modificativa delle informazioni presenti nell'Albo Regionale, redatta secondo il modello (modello B.1.a), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università;
 - b) una scheda sintetica descrittiva delle attività svolte nell'anno accademico precedente a quello per cui si chiede il contributo, redatta secondo il modello (modello B.1.b) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi ovvero:
 - il numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E.;
 - le rette individuali pagate dai frequentanti;
 - i contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative;
 - c) le schede sintetiche descrittive di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* previsti, redatte secondo i modelli (modelli B.1.c/1 e B.1.c/2) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, contenente:
 - Denominazione del *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* e breve descrizione degli stessi;
 - Indicazione della durata oraria di ciascun *corso o laboratorio*. I corsi potranno prevedere attività collegate a carattere ricreativo e associativo (quali eventi di fine corso, visite guidate, partecipazione spettacoli, mostre e rassegne, anche organizzate da altre UTE, ecc.), per un massimo del 20% del monte ore;
 - indicazione dei profili dei docenti previsti da cui si evinca che i *corsi* saranno tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi e che i *Laboratori* saranno tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo ovvero da esperti nella conduzione delle attività promosse;
 - relazione preventiva di spesa per il singolo *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* in riferimento a:
 - I) spese per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali, limitatamente al rimborso delle spese;
 - II) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico;
 - III) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolgono le attività, ove non comprese nelle spese generali;
- alla scheda sintetica dovrà inoltre essere allegato il programma dettagliato di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale*.

Art. 9

(Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)

1. Le domande, pervenute con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, sono istruite dalla Sezione Istruzione e Università, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente Regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia.

Art. 10

(Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia)

1. Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente

art. 12 e la graduatoria dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento.

Art. 11

(Procedura di assegnazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo:

- a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento;
- b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.

Art. 12

(Criteri di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali)

1. Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da:

- il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) con funzione di Presidente.
- il Responsabile del procedimento della Sezione Istruzione e Università;
- un Dirigente (o funzionario) designato dal Direttore del Dipartimento competente;

2. La commissione, è convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.

3. La commissione valuta ciascun *corso, laboratorio e/o iniziativa collaterale* proposto, ammissibile ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, e assegna allo stesso, insindacabilmente, un punteggio tenendo conto:

- a. della validità didattica e/o ricreativa;
- b. del livello di dettaglio e chiarezza nella descrizione;
- c. dello sviluppo di tematiche specialistiche, originali o inerenti le nuove tecnologie;
- d. della collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività variegato;
- e. della eventuale integrazione delle minoranze linguistiche, etniche e degli immigrati;
- f. della programmazione di attività in collaborazione con altre U.T.E.

Per ciascun *corso* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 5 punti;

Per ciascun *laboratorio* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

Per ciascuna iniziativa collaterale proposta la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

4. I contributi di cui all'art.11 comma 1 lett. b) sono ripartiti in proporzione al punteggio raggiunto dal *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* proposto ed al numero di ore programmate.

In caso di *iniziative collaterali* organizzate da una U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (in occasioni quali ad esempio mostre, rassegne, etc.), gli stessi saranno valutati solo per le U.T.E. promotrici delle iniziative collaterali, considerando la partecipazione delle altre U.T.E., già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori.

Ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e per i laboratori possono essere conteggiate attività collegate a *carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc.(anche organizzati da altre UTE), per un massimo del 20% delle ore programmate;

5. La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei *corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali* e formula una proposta di riparto del finanziamento, entro il mese di ottobre;

6. Sulla scorta dei lavori della Commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi. e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

7. E' data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 10 dalla pubblicazione della Delibera di approvazione della graduatoria e del riparto delle somme, avverso lo stesso con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.

Art. 13**(Procedura e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)**

1. Il pagamento delle somme avverrà in due rate:

- a) la prima pari al 50% dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui all'art.12;
- b) il saldo del restante 50% al termine dell'attività didattica e a fronte della presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

Art. 14**(Conclusione del programma e rendiconto)**

1. I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo.

2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, i destinatari dei finanziamenti devono presentare alla Sezione Istruzione e Università la richiesta di saldo del contributo assegnato corredata di relazione finale delle attività svolte nell'anno accademico concluso e la rendicontazione finanziaria del contributo complessivamente assegnato, redatte secondo i modelli (modello C1, C2 e C3) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, pena la decadenza e revoca del contributo.

3. I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi ai sensi dell'art 7 della L.R. 14/2002 nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 15**(Verifica diffida e revoca)**

1. La corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali per cui si è chiesto il contributo è nella responsabilità dei presidenti delle U.T.E.; la Sezione regionale Istruzione e Università può effettuare controlli.

2. In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.

Art. 16**(Norme finali e transitorie)**

1. I modelli di cui agli art. 4, 8 e 14 saranno approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia.

2. Al fine della verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti all'Albo e alla digitalizzazione dell'Albo cartaceo, di cui all'art. 4, le U.T.E. già iscritte all'Albo, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC della Sezione regionale Istruzione e Università la scheda informativa redatta secondo il modello (modello A2) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, allegando copia dello Statuto e del Regolamento vigente.

3. Il Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è abrogato. Lo stesso conserva efficacia con

46894Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 30-7-2018

riferimento esclusivo agli adempimenti relativi ai contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età negli anni accademici precedenti al 2018-2019.

4. In sede di prima applicazione, per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 potrà essere presentata oltre la scadenza ivi prevista, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 25 LUG. 2018

EMILIANO

Disciplina delle università popolari**Numero della legge: 4****Data: 2 aprile 2007****Numero BUR: 10****Data BUR: 10/04/2007**

L.R. 02 Aprile 2007, n. 4
Disciplina delle università popolari

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Università popolari
- Art. 3 Forme di sostegno
- Art. 4 Requisiti dei soggetti beneficiari
- Art. 5 Corsi e programmi
- Art. 6 Accesso ai corsi
- Art. 7 Ammissione ai contributi regionali
- Art. 8 Disposizione transitoria
- Art. 9 Disposizione finanziaria
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce pienamente il valore storico, pedagogico e sociale delle Università popolari e ritiene che esse costituiscano un patrimonio associativo del proprio territorio che va adeguatamente sostenuto ed incrementato.

Art. 2
(Università popolari)

1. Si definiscono Università popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Le Università popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità.

3. Le Università popolari, in raccordo con le Università della terza età, in un contesto più complessivo della programmazione dell'educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio-culturale, agevolandone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

4. La Regione inserisce nell'Albo previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Università della terza età), le Università popolari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e verifica periodicamente il permanere degli stessi.

Art. 3

(Forme di sostegno)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Università popolari gestite da istituzioni pubbliche o private.

2. La Regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività delle Università popolari, sedi ed attrezzature proprie.

Art. 4

(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 3 i soggetti interessati devono:

- a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
- b) svolgere da almeno due anni una regolare attività costituita da cicli di lezioni e/o seminari e/o laboratori e/o corsi e/o attività parallele;
- c) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività;
- d) appartenere ad una struttura federativa operante a livello nazionale;
- e) riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Lazio.

Art. 5

(Corsi e programmi)

1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore.

2. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.

Art. 6

(Accesso ai corsi)

1. L'iscrizione alle Università popolari è libera, in conformità ai relativi statuti.

2. La frequenza ai corsi è gratuita salvo il versamento, da parte dei soci, delle quote associative ed integrative relative ai corsi scelti.
3. Il versamento della quota associativa può essere oggetto di esenzione nei casi di indigenza da parte dei fruitori, in conformità agli statuti ed ai regolamenti associativi.

Art. 7

(Ammissione ai contributi regionali)

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.
2. Alle domande, pena l'inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) statuto dell'Università popolare ed indicazione del consiglio direttivo in carica;
 - b) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa;
 - c) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario;
 - d) indicazione delle strutture utilizzate, quali ufficio di segreteria, aule, palestre, laboratori;
 - e) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative.
3. La Giunta regionale delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando gli stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonché al numero degli iscritti e frequentanti. In caso di mancata realizzazione delle attività, il direttore regionale della formazione, previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dalla Università, può disporre la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.

Articolo 9

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 aprile 2007

Marrazzo

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.